



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Regolamento Generale Delle Entrate Comunali

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n..... del/..../2025

Sommario

TITOLO 1- DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI	
Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento	4
Articolo 2 – Forme di collaborazione con il contribuente	5
TITOLO 2- GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	
Articolo 3 – Gestione delle entrate comunali	5
Articolo 4 – Soggetti responsabili delle entrate	6
Articolo 5 – Competenze dei responsabili delle entrate	6
Articolo 6 – Compensazione su iniziativa del Comune	7
Articolo 7 – Compensazione su istanza del debitore	7
TITOLO 3- CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI	
Articolo 8 – Oggetto dell’adesione	8
Articolo 9 – Ambito di applicazione dell’adesione	8
Articolo 10 – Attivazione del procedimento per la definizione mediante accertamento con adesione	9
Articolo 11 – Procedimento ad iniziativa d’ufficio	9
Articolo 12 – Procedimento ad iniziativa del contribuente	10
Articolo 13 – Effetti dell’invito a comparire	11
Articolo 14 – Contenuto dell’atto di accertamento con adesione	11
Articolo 15 - Esito negativo del procedimento	11
Articolo 16 – Perfezionamento ed effetti della definizione	12
Articolo 17 – Modalità di versamento	12
Articolo 18 – Interpello	12
Articolo 19 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	14
Articolo 20 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa	15
Articolo 21 - Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale	15
TITOLO 4- RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE	
Articolo 22 – Ambito di applicazione	16
Articolo 23 – Recupero bonario	16
Articolo 24 -Accertamento esecutivo tributario	16
Articolo 25 - Accertamento esecutivo patrimoniale	17
Articolo 26 – Riscossione coattiva	17
Articolo 27 – Interessi di mora	18
Articolo 28 – Costi di elaborazione e notifica	18
Articolo 29 – Rateizzazione	18
Articolo 30 – Ingiunzione di pagamento	20
Articolo 31 – Crediti inesigibili	20
TITOLO 5- DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLO STATO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	

Articolo 32 – Oggetto del regolamento	21
Articolo 33 – Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie	22
Articolo 34 – Efficacia temporale dei regolamenti tributari	22
Articolo 35 – Informazioni del contribuente	23
Articolo 36 – Conoscenza degli atti e semplificazione	23
Articolo 37 – Principio del contraddittorio	24
Articolo 38 – Chiarezza e motivazione degli atti	26
Articolo 39 – Annullabilità degli atti dell’Amministrazione comunale	26
Articolo 40 - Nullità degli atti dell’Amministrazione comunale	26
Articolo 41 – Tutela dell’integrità patrimoniale	26
Articolo 42 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	27
Articolo 43 - Annullamento in malam partem	27
Articolo 44 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente	28
Articolo 45 – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	28
Articolo 46 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	28
Articolo 47 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali	28
TITOLO 6- DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 48 - Abrogazioni	29
Articolo 49 - Clausola di salvaguardia generale	29
Articolo 50 - Entrata in vigore	29

TITOLO 1- DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446 e dall'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, disciplina, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti, le procedure e le modalità di gestione della riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate dell'Ente, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.

Le norme del presente Regolamento, in merito alle entrate tributarie, sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27.07.2000, n. 212, come riformato dal d.lgs. 30.12.2023, n. 219 e dei decreti attuativi della legge delega 09.08.2023, n. 111.

2. Costituiscono entrate comunali quelle di seguito elencate:
 - a) le entrate tributarie;
 - b) le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico;
 - c) le entrate derivanti dalla diffusione dei messaggi pubblicitari
 - d) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio, ivi comprese le alienazioni;
 - e) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - f) le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - g) le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - h) le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - i) le entrate derivanti da sanzioni amministrative non tributarie;
 - j) le entrate derivanti da oneri concessori;
 - k) le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - l) le entrate ordinarie e straordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
3. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
4. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'Amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta dell'entrata, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Il presente regolamento non disciplina i tributi il cui gettito è riservato allo Stato, né le entrate diverse da quelle di spettanza comunale, in conformità all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997. Tutte le controversie tributarie comunali sono soggette alle disposizioni del D.Lgs. 175/2024

- (Codice della giustizia tributaria), e successive modifiche, per quanto concerne il processo e la giurisdizione.
6. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste nei regolamenti comunali per l'applicazione dei tributi comunali e nei regolamenti settoriali che disciplinano le relative entrate.
 7. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
 8. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – Forme di collaborazione con il contribuente

1. Nella gestione dei propri tributi il Comune assume iniziative volte a:
 - a) attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalità di diffusione di informazioni in materia tributaria;
 - b) implementare le attività di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti;
 - c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
 - d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti;
 - e) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell'Ente;
 - f) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali;
 - g) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati;
 - h) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati.

TITOLO 2- GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 3 – Gestione delle entrate comunali

1. Le entrate del Comune sono di norma gestite in forma diretta.
2. Il Consiglio Comunale può determinare di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 52, comma 5, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso la scelta della forma di gestione deve avvenire nel rispetto dei principi di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità, risultante da apposita analisi propedeutica alla scelta del Consiglio Comunale.

Articolo 4 – Soggetti responsabili delle entrate

1. I soggetti responsabili delle entrate diverse da quelle tributarie sono individuati nei dirigenti cui le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. Per le entrate tributarie il soggetto responsabile è il Funzionario Responsabile del tributo, individuato con delibera di Giunta Comunale, che opera con i poteri previsti dagli articoli 1, comma 692, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 1, comma 778, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Nell'ipotesi di riscossione coattiva svolta in forma diretta, il dirigente responsabile della riscossione coattiva dell'entrata, nomina, con proprio provvedimento, uno o più funzionari responsabili della riscossione cui sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 1, comma 793, legge 27 dicembre 2019, n. 160. La nomina avviene tra le persone in possesso dei requisiti richiesti dal predetto comma 793 ed il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professione biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

Articolo 5 – Competenze dei responsabili delle entrate

1. Al soggetto responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate ed in particolare:
 - a) l'accertamento contabile dell'entrata, ai sensi dell'articolo 179, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo le modalità disciplinate dal vigente Regolamento comunale di contabilità; nel caso in cui non venga trasmessa l'idonea documentazione comprovante l'accertamento dell'entrata lo stesso potrà essere assunto d'ufficio dal Servizio finanziario contestualmente all'emissione dell'ordinativo di incasso;
 - b) l'attività istruttoria di controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente o del contribuente, dalle norme di legge o dai regolamenti che disciplinano le singole entrate;
 - c) la verifica dei versamenti e dello stato degli insoluti;
 - d) le disposizioni di rimborso;
 - e) le dilazioni di pagamento di atti antecedenti alla riscossione coattiva di cui al Titolo 4 del presente regolamento, alle condizioni stabilite dal successivo articolo 29, ivi compresi i provvedimenti di revoca;
 - f) il recupero bonario di cui al successivo articolo 23 e gli accertamenti esecutivi di cui ai successivi articoli 24 e 25.
2. Competono al Settore Bilancio – Ufficio Riscossione tutte le operazioni relative al recupero coattivo delle entrate degli atti di accertamento esecutivi patrimoniali divenuti definitivi e non pagati, ivi incluse le operazioni di discarico e la gestione delle inesigibilità. Ai fini della riscossione coattiva delle entrate il Responsabile delle entrate trasmette con protocollo interno al Settore Bilancio – Ufficio Riscossione il flusso degli atti di accertamento patrimoniali divenuti definitivi, o altro atto presupposto alla riscossione coattiva, entro un anno dalla definitività degli stessi e comunque entro l'anno antecedente al termine di prescrizione del credito. Le informazioni sui predetti crediti, da riportare nel flusso informatico, sono concordate con il Settore Bilancio – Ufficio Riscossione. In caso di rateizzazione non ottemperata, totalmente o parzialmente, il credito da trasmettere al Settore Bilancio – Ufficio Riscossione

è dato dall'ammontare risultante dal provvedimento di revoca e sollecito emesso dal Responsabile dell'entrata, di cui al precedente articolo 4, comma 1.

3. Il Settore Bilancio – Ufficio Riscossione attiva la riscossione secondo le modalità di cui al successivo articolo 26, comma 4, avendo riguardo ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali.

Articolo 6 – Compensazione su iniziativa del Comune

1. Nel caso in cui un soggetto risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche ovvero ad altri titoli di qualunque specie e natura e il medesimo soggetto, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative ad entrate comunali, il Comune, con apposita comunicazione scritta, può procedere alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito sia superiore al debito nei confronti del Comune, si procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debito di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;
 - d) contestazione degli importi a credito e debito da compensare;
 - e) liquidazione contributi sociali.
4. Rimane ferma la disciplina recata dall'articolo 24, decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e dal successivo articolo 41 del presente regolamento;
5. Le modalità operative per attuare la compensazione di cui al presente articolo e di quello successivo, anche ai fini della corretta contabilizzazione, sono stabilite con provvedimento del Responsabile Finanziario del Comune.

Articolo 7 – Compensazione su istanza del debitore

1. È ammessa la compensazione su istanza del debitore con le modalità e alle condizioni previste nel presente articolo.
2. La compensazione è ammessa solo in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del Comune a fronte di debiti certi, liquidi ed esigibili, risultanti da provvedimenti divenuti definitivi e non più impugnabili, aventi ad oggetto somme diverse da quelle relative all'annualità in corso.
3. In presenza delle condizioni stabilite nel comma precedente, il debitore dovrà presentare, prima della scadenza di pagamento, una istanza contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale;
 - b) l'importo del debito al lordo della compensazione oltre all'indicazione della tipologia di entrata;
 - c) tipologia di credito vantato con l'indicazione dell'importo che si intende portare in compensazione;
 - d) l'eventuale attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e richieste in compensazione.
4. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Amministrazione. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
 5. Si applicano le cause di esclusione previste nel comma 3 dell'articolo precedente.
 6. Il Responsabile del tributo o dell'entrata, verificata la fondatezza del credito vantato e corretti gli errori di calcolo, eventualmente riscontrati, comunica al debitore l'esito dell'istanza di compensazione con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.
 7. La disciplina della compensazione si applica secondo le norme vigenti, incluse le eventuali modifiche introdotte dal D.Lgs. 173/2024 e da altre disposizioni sopravvenute.

TITOLO 3 - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 8 - Oggetto dell'adesione

1. Il presente Titolo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art. 52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 218/97, come modificato dal d.lgs. 13/2024. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza, quale elemento di prevenzione e deflazione del contenzioso, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di anticipare la riscossione,
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Articolo 9 - Ambito di applicazione dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.
3. Resta fermo il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento

rivelatisi illegittimi o infondati.

4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
5. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
6. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 10 - Attivazione del procedimento per la definizione mediante accertamento con adesione

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera a);
 - c) su istanza del contribuente nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, anteriormente all'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Corte di giustizia tributaria, entro il termine per la proposizione del ricorso;
 - d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Al contribuente è altresì attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione a seguito di accessi, ispezioni o verifiche, richieste di chiarimenti, inviti a trasmettere atti o documenti effettuati direttamente o da terzi incaricati dall'Amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali.

Articolo 11 - Procedimento ad iniziativa d'ufficio

1. Il Comune, di sua iniziativa, nei casi di cui all'art. 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, comunica un invito a comparire in cui è indicato il luogo e il giorno della comparizione per definire l'accertamento con adesione con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse.
2. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma 1 e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine

di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 12 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avvisi di accertamento per i quali si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, in luogo delle osservazioni o controdeduzioni, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata, e numero di telefono), entro 30 giorni dalla notificazione dello schema di atto di cui all'art. 6 bis L. 212/2000. In tale ipotesi, il termine di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 90 giorni. Al contribuente è inibita la presentazione di ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
2. In alternativa all'ipotesi di cui al comma precedente, il contribuente può presentare l'istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dallo schema di atto. In tal caso, i termini di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e di versamento del tributo dovuto sono sospesi per un periodo di 30 giorni.
3. Rimane ferma la facoltà per le parti di dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione, laddove all'esito delle controdeduzioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, ne emergano i presupposti.
4. Nel caso di notifica di avvisi di accertamento per i quali è esclusa l'applicazione del contraddittorio preventivo, il contribuente, entro il termine di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può presentare istanza di accertamento con adesione, indicando:
 - a) i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata, e numero di telefono);
 - b) i riferimenti all'atto accertativo o ai periodi e tributi cui si riferisce l'attività di accesso, ispezione e verifica;
 - c) l'indicazione chiara ed esaustiva delle motivazioni che lo hanno indotto a presentarla e gli specifici elementi probatori, a supporto della sua posizione nei confronti dell'Amministrazione.

In tale ipotesi, il suddetto termine e quello di versamento del tributo dovuto sono sospesi per un periodo di 90 giorni.

5. L'iniziativa del contribuente può altresì essere presa a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, invito ad esibire atti o documenti, invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche, sempre che non siano ancora stati notificati gli atti conseguenti.

6. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.
7. Entro quindici giorni dalla ricezione di tale istanza, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telematicamente o telefonicamente, con l'indicazione di luogo, giorno ed orario per la comparizione e degli eventuali documenti che si ritengono utili alla definizione.
8. Qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, in deroga al termine ordinario, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni.

Articolo 13 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito a comparire comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione possono essere prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
2. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione a seguito della notifica di avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis, L. 212/2000, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli già dedotti dal contribuente in sede di contraddittorio, nonché da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.

Articolo 14 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Articolo 15 - Esito negativo del procedimento.

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. In caso di esito negativo delle procedure deflative, è redatto un verbale sottoscritto da tutte le parti, di cui una copia viene consegnata o trasmessa senza indugio al contribuente, attestante le motivazioni e l'esito del procedimento.

Articolo 16 - Perfezionamento ed effetti della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme dovute ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione né ad autotutela, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Articolo 17 - Modalità di versamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto, in coerenza con le disposizioni sulla riscossione coattiva prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni ai sensi del citato comma 792.

Articolo 18 - Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'Amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'Amministrazione comunale istanza di interpello.

3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'Amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'Amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'Amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'Amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'Amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'Amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'Amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. Le risposte fornite dall'Amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.
16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'Amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal dall'Amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del presente regolamento.
19. L'Amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.
20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Articolo 19 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'Amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - b) errore sull'individuazione del tributo;
 - c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale;
 - d) errore sul presupposto d'imposta;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
 4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e a decorrere dal 1° gennaio 2026 ai sensi dell'articolo 65, decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e a decorrere dal 1° gennaio 2026 entro il termine previsto dall'articolo ai sensi dell'articolo 65, decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175

Articolo 20 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 19, l'Amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ed a decorrere dal 1° gennaio 2026 entro il termine di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 19.

Articolo 21 – Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale

1. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed a decorre dal 1° gennaio 2026, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto,

purché rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

TITOLO 4- RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Articolo 22 – Ambito applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 23 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, di cui al precedente articolo 4, può inviare, con le modalità previste dalla legge, apposito atto di sollecito, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di spedizione e gli interessi legali o gli interessi previsti da altre specifiche disposizioni regolamentari.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile del credito comunale provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 25, l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria ed al canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 24 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed a decorrere dal 1° gennaio 2026 delle disposizioni di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo

- esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
 4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 25 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato di norma entro il termine di cui all'articolo 23, comma 2 e comunque nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 26 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera d), legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune;
 - b) l' Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all' articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 del 1997.
5. La scelta del soggetto legittimato alla riscossione forzata è effettuata sulla base dei principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali.

Articolo 27 – Interessi di mora

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
2. In deroga al comma 1, per le entrate tributarie gli interessi di mora decorrono dal trentunesimo giorno dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento
3. Nel caso di affidamento del credito comunale all' Agenzia delle Entrate- Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.a. si applica quanto previsto dall' articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 28 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata dal decreto del Ministero delle finanze 14 aprile 2023, nonché dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 29 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, accertata l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

2. In deroga al precedente comma 1:
 - a) per le alienazioni patrimoniali la dilazione può essere concessa per importi non inferiori a € 50.000,00 fatto salvo quanto diversamente previsto nella procedura di vendita, con la quale può essere stabilita anche una durata superiore a quella indicata al precedente comma;
 - b) per i proventi da monetizzazioni di parcheggi e/o verde pubblico nell'ambito di interventi edilizi la dilazione può essere concessa per importi non inferiori a € 50.000,00;
 - c) per i proventi da permessi in sanatoria la dilazione può essere concessa per importi non inferiori a € 20.000,00;
 - d) nei casi di cui alle precedenti lettere, è necessaria la prestazione di idonea garanzia da parte del debitore. La garanzia può essere prestata tramite polizza fidejussoria o fidejussione bancaria di primaria compagnia che dovrà prevedere espressamente la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" nonché la rinuncia ad esercitare i diritti di cui agli articoli 1944 e 1945 del codice civile, o altro mezzo idoneo a fornire pari tutela del creditore.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
4. L'importo della prima rata deve essere versato entro i primi 10 giorni del mese successivo al ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
7. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
8. Su richiesta del debitore il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata,

- ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili.
 10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili, quando l'importo della rate:
 - a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;
 - b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.
 11. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.
 12. La rateizzazione disciplinata dal presente articolo si intende applicabile a tutti gli atti del Comune, ivi compresi quelli emessi antecedentemente all'avvio della fase della riscossione coattiva.

Articolo 30 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 27 a 29 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 31 - Crediti inesigibili

1. Sono da considerarsi cause di inesigibilità dei crediti in via esemplificativa le seguenti ipotesi:
 - a) insolvenza permanente in seguito alle azioni di recupero credito concluse con esito negativo; appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni per le quali, pur essendo state intraprese le azioni di riscossione coattiva trascorsi 120 giorni dalla notifica dell'ultimo documento, risulti verificato il perdurante inadempimento, totale o parziale, del debitore;
 - b) improcedibilità per assenza di beni da aggredire; appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni dove non vi è impossibilità di procedere ulteriormente con attività cautelari e/o esecutive in quanto, interrogate le banche dati a disposizione, non sono stati individuati beni utilmente aggredibili;

- c) irreperibilità del debitore; l'irreperibilità del debitore interverrà dopo aver eseguito attività di certificazione anagrafica ed interrogazioni delle banche dati disponibili; rientrano in tale categoria altresì: 1) i decessi sopravvenuti, nel caso non sia stato possibile individuare gli eredi; 2) la cessazione/cancellazione dell'attività di impresa, fatta salva l'individuazione dei legali rappresentanti per le società di persone, o la necessità di rivolgere la pretesa verso i soci, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del codice civile e dell'articolo 28, comma 4, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 75;
 - d) procedure concorsuali o assimilabili in corso; le partite insolte, per le quali è stato rilevato l'avvio di una procedura concorsuale, o di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, verranno dichiarate provvisoriamente inesigibili;
 - e) antieconomicità dell'azione cautelare ed esecutiva: rientrano nella fattispecie le partite rimaste insolte che, per qualunque ragione e previa valutazione anche delle prospettive reali di recupero, presentino sproporzione evidente tra i costi della procedura di riscossione ed il valore del credito.
2. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive o atti formali di discarico. Tale debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e determinerà l'avvio di procedure cautelari e/o esecutive, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, al raggiungimento delle soglie minime di cui al precedente periodo, salva la prescrizione di legge.
3. I Responsabili delle entrate provvedono a comunicare al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune l'elenco dei crediti per cui si sono verificate le cause di inesigibilità individuate al primo comma del presente articolo, affinché i relativi crediti inesigibili siano eliminati dalle scritture contabili ai sensi dei principi contabili vigenti. La ricognizione è da effettuarsi sia in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari, sia in sede di riaccertamento ordinario dei residui. Ai fini della dichiarazione di inesigibilità:
- a) i crediti con anzianità ultra-quinquennale si presumono inesigibili, salva dichiarazione del Responsabile dell'entrata circa la loro esigibilità;
 - b) i crediti con anzianità tra tre e cinque anni non si presumono né esigibili né inesigibili, con obbligo in capo al Responsabile dell'entrata di dichiarare la loro esigibilità o inesigibilità;
 - c) i crediti con anzianità inferiore a tre anni si presumono esigibili, salvo dichiarazione del Responsabile dell'entrata che attesta la loro inesigibilità.
4. I crediti dichiarati inesigibili sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio e sono conservati nel conto del patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione. Prima dello scadere del termine prescrizione, il Responsabile dell'entrata verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolvente e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, avvia le procedure per la riscossione coattiva.

TITOLO 5- DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 32 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Titolo regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa e si applica esclusivamente con riferimento alle entrate di natura tributaria.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'Amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.

Articolo 33 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, ed in particolar modo esenzioni o riduzioni.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.
6. L'Amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie ad eccezione dell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 34 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed a decorrere dal 1° gennaio 2026 degli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

Articolo 35 - Informazioni del contribuente

1. L'Amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'Amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'Amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'Amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.

Articolo 36 – Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'Amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'Amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dall'Amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'Amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi

2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. L'Amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'Amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

Articolo 37 - Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano:
 - a) atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, ogni atto emesso dall'Amministrazione comunale riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione;
 - b) atti di pronta liquidazione, ogni atto emesso dall'Amministrazione comunale a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione;
 - c) atti di controllo formale, ogni atto emesso dall'Amministrazione comunale a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati in possesso della stessa Amministrazione.
4. Conseguentemente sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva

- conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il rigetto delle istanze di cui agli articoli 19 e 20;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'Amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'Amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
 6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
 7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'Amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi 739 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
 8. Anche nei casi di esclusione del contraddittorio preventivo obbligatorio, il contribuente conserva la facoltà di presentare osservazioni scritte nel termine indicato dall'ente. L'Amministrazione è tenuta a valutare e motivare l'accoglimento o il rigetto delle stesse, secondo i principi di trasparenza e buona fede.
 9. Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
 10. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 11. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

Articolo 38 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Articolo 39 - Annullabilità degli atti dell'Amministrazione comunale

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 39, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 40 – Nullità degli atti dell'Amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'Amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 41 – Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'Amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'Amministrazione comunale stessa per tributi comunali. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

3. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando con riferimento all'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dall'Amministrazione comunale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
4. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'Amministrazione comunale. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
5. L'Amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
6. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'Amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

Articolo 42 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento al medesimo presupposto impositivo.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, ove ricorrano i presupposti.

Articolo 43 - Annullamento in malam partem

1. In applicazione del principio di perennità, in base al quale il potere impositivo dell'Amministrazione persiste anche dopo essere stato esercitato e assolve all'esigenza di assicurare la continua e puntuale aderenza dell'azione amministrativa all'interesse pubblico, nella specie costituito dall'interesse a reperire le entrate fiscali, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 2, 23, 53 e 97 della Costituzione, il Comune, ove non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto, anche per una maggiore pretesa.

Articolo 44 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'Amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto all'Amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 45– Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione stessa, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 46 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dal 1° gennaio 2026, ai criteri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

Articolo 47 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di

almeno sette giorni.

2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'Amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

TITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) Il regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15, in data 29.02.2000 e modificato con le delibere di Consiglio Comunale n. 46, in data 19.04.2001, n. 22, in data 02.03.2007 e n. 7, in data 26.03.2019;
 - b) Il regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 in data 28.07. 2022.

Articolo 49 – Clausola di salvaguardia generale

1. Il presente regolamento si intende automaticamente adeguato e aggiornato in caso di sopravvenienza di nuove disposizioni legislative e regolamentari nazionali obbligatorie, anche se non ancora espressamente recepite, relativamente alle materie disciplinate.
2. I riferimenti normativi a decreti ministeriali e ad altre disposizioni attuative contenuti nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati in caso di emanazione di nuove disposizioni aventi forza di legge.”

Articolo 50 - Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.